



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Servizio 3 – Sicurezza alimentare

Stabilimento n. CE IT T294H, sito in Balestrate (PA), impresa alimentare “F.lli Orlando s.r.l. - Riconoscimento condizionato.

La Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the

master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.

VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;

VISTO il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il D.A. n. 36 del 7 settembre 2022 con il quale è stato conferito l’incarico Dirigente dell’Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare al Dott. Pietro Schembri;

VISTA la nota prot. n. 18 del 6 ottobre 2022 con la quale è stata conferita ai dirigenti dell’Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;

VISTA la nota prot. n. 14232 del 23 settembre 2022, acquisita al protocollo del Dipartimento ASOE in data 23 settembre 2022 al n° 32474, trasmessa dal SUAP del comune di Balestrate (PA), a mezzo PEC, con la quale è stata indetta la conferenza asincrona ai sensi dell’art. 14/bis della Legge 241/90 e s.m.i. per l’istanza di riconoscimento di cui al Reg. CE 853/04 dello stabilimento della ditta “F.lli Orlando s.r.l” con sede in Balestrate (PA) in c.da Piano Trappeto s.n.c.. da adibire all’esercizio dell’attività indicate nelle seguenti categorie: Attività Generali (SEZ.0) Deposito frigorifero autonomo- CS di prodotti imballati/confezionati per scambi di paesi UE e per importazioni paesi extra UE di prodotti della pesca; Impianto autonomo di riconfezionamento –RW per prodotti della pesca; Prodotti della Pesca (SEZ.VIII), impianto di trasformazione – PP per la produzione di prodotti della pesca freschi e prodotti della pesca trasformati;

VISTA la nota prot. n. 229212 del 22 novembre 2022, assunta al protocollo di questo Ufficio Speciale il 23 novembre 2022 al n. 699, con la quale il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'A.S.P. di Palermo ha espresso il proprio nulla osta all’emissione del decreto di riconoscimento condizionato;

VISTA il pagamento della tassa di concessione governativa, necessaria per il rilascio del riconoscimento, avvenuto a mezzo bonifico effettuato presso il Monte dei Paschi di Siena con transazione nr. A103144023301030488178043080IT;

VISTA la documentazione pervenuta e specificatamente l’istanza dell’impresa, le planimetrie e la relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è un atto endoprocedimentale della conferenza semplificata indetta dal SUAP competente per territorio in applicazione dell’Art. 14 bis della legge 241/90 e s.m.i.;

RITENUTO di dovere rilasciare, in conformità con quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 882 e n. 853 del 29 aprile 2004, un primo riconoscimento condizionato nelle more dell’accertamento da effettuarsi entro tre mesi dalla data del presente atto, che lo

stabilimento in attività, oltre al mantenimento dei requisiti igienico-strutturali, attua procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP;

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari in applicazione del Reg. CE 853/2004, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizione normativa dovessero altresì essere conseguite lo stabilimento della ditta **“F.lli Orlando srl”** (P.IVA 06349620820) con sede in **Balestrate (PA) in c.da Piano Trappeto s.n.c..** viene riconosciuto idoneo in via condizionata, per un periodo di mesi quattro all’esercizio dell’attività indicate nelle seguenti categorie: Attività Generali (SEZ.0) Deposito frigorifero autonomo- CS di prodotti imballati/confezionati per scambi di paesi UE e per importazioni paesi extra UE di prodotti della pesca; Impianto autonomo di riconfezionamento –RW per prodotti della pesca; Prodotti della Pesca (SEZ.VIII), impianto di trasformazione – PP per la produzione di prodotti della pesca freschi e prodotti della pesca trasformati;**Articolo 2**

All’impianto viene attribuito l'*approval number* **CE IT T294H** e con tale identificativo viene provvisoriamente registrato nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.S.I. Strutture ai fini dell’esercizio dell’attività.

Articolo 3

L’impresa alimentare deve garantire che gli alimenti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

Lo stabilimento, all’avvio dell’attività produttiva, deve essere munito di Piano di Autocontrollo aziendale sull’analisi dei rischi condotta secondo i principi dell’HACCP, piano che deve sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l’approvvigionamento idro-potabile, nonché le procedure e le attività di autocontrollo devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente.

In particolare lo smaltimento di rifiuti e scarti deve avvenire tramite raccolta differenziata.

L’impianto è tenuto ad operare entro i limiti di produzione fissati dalle disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrata dall’inquinamento.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l’igiene e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 4

L’efficacia del presente atto di riconoscimento resta subordinata alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla ditta.

Articolo 5

Entro mesi tre dalla data del presente atto l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo effettuerà un ulteriore sopralluogo ispettivo per accertare che lo stabilimento in attività, oltre al mantenimento dei requisiti igienico-strutturali, attui procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP.

A seguito delle risultanze del predetto sopralluogo, la competente A.S.P. si pronuncerà sullo stato del riconoscimento dello stabilimento, con l’emissione del nulla osta al riconoscimento

definitivo.

In alternativa l'A.S.P. valuterà di trasmettere apposita richiesta di proroga fino ad un massimo di mesi due dalla data del presente riconoscimento condizionato da avanzare nel caso in cui gli eventuali interventi correttivi e i relativi tempi di adeguamento prescritti dall'A.S.P. lo rendano necessario. Le suddette determinazioni dovranno pervenire alla Regione entro mesi quattro dalla data del presente atto, cioè entro i termini di validità dello stesso.

Il decreto di riconoscimento definitivo potrà essere emesso solo in caso di esito favorevole del sopralluogo, e a seguito di esplicito Nulla Osta della competente A.S.P.

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del dipartimento di prevenzione della competente azienda sanitaria provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti dovranno avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Articolo 6

Il presente decreto, in quanto atto endoprocedimentale, viene trasmesso al SUAP del comune di Balestrate (PA) per la conclusione della conferenza semplificata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 05/12/2022

LA Dirigente del Servizio 3
(Dott.ssa Daniela Nifosi)

FPF

